

ALLEGATO II

Condizioni generali applicabili alle convenzioni di sovvenzione finanziate dall'Unione europea per le azioni esterne

SOMMARIO

Le spiegazioni dei termini usati nelle presenti Condizioni generali sono riportate nel “Glossario dei termini”, allegato A1 della Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE.

Articolo 1 - Obblighi generali	2
Articolo 2 - Obbligo di fornire informazioni e relazioni finanziarie e illustrative	4
Articolo 3 - Responsabilità	5
Articolo 4 - Conflitto d'interessi.....	5
Articolo 5 - Riservatezza.....	5
Articolo 6 - Visibilità.....	5
Articolo 7 - Proprietà/utilizzo dei risultati e delle attività	6
Articolo 8 - Valutazione/monitoraggio dell'azione	6
Articolo 9 - Modifica della convenzione	7
Articolo 10 - Cessione.....	7
Articolo 11 - Periodo di attuazione dell'azione, proroga, sospensione, forza maggiore e data conclusiva	7
Articolo 12 - Risoluzione della convenzione	8
Articolo 13 - Diritto applicabile e composizione delle controversie	10
Articolo 14 - Costi ammissibili	10
Articolo 15 - Pagamenti e interessi di mora.....	12
Articolo 16 - Contabilità e verifiche tecniche e finanziarie.....	17
Articolo 17 - Importo finale del finanziamento da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice	19
Articolo 18 - Recupero.....	19

DISPOSIZIONI GENERALI E AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 1 - OBBLIGHI GENERALI

- 1.1. Il beneficiario attua l'azione sotto la propria responsabilità e in conformità con la Descrizione dell'azione di cui all'allegato I, allo scopo di raggiungere gli obiettivi ivi fissati.
- 1.2. Il beneficiario attua l'azione con la necessaria cura, efficienza, trasparenza e diligenza, in linea con le migliori pratiche nel settore interessato e conformemente alla presente convenzione.

A tal fine il beneficiario attiva tutte le risorse finanziarie, umane e materiali richieste per la completa attuazione dell'azione, come specificato nella Descrizione dell'azione.

- 1.3. Il beneficiario agisce da solo o in regime di partenariato con una o più organizzazioni non governative o altri organismi individuati nella Descrizione dell'azione. I partner partecipano all'attuazione dell'azione e le spese da essi sostenute sono ammissibili ai finanziamenti alle stesse condizioni delle spese sostenute dal beneficiario.

Qualora il beneficiario o i suoi eventuali partner debbano concludere contratti di appalto per portare a compimento l'azione, tali contratti possono riguardare solo una parte limitata dell'azione e devono rispettare le procedure di aggiudicazione degli appalti e le regole relative alla cittadinanza e all'origine stabilite nell'allegato IV della presente convenzione.

Al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e, in particolare, quando l'attuazione dell'azione presuppone l'erogazione di un sostegno finanziario a favore di terzi, il beneficiario può concedere sovvenzioni derivate se tale possibilità è prevista nelle Condizioni particolari. Tuttavia, l'erogazione di sovvenzioni derivate non può costituire lo scopo principale dell'azione e deve essere debitamente giustificata. Le Condizioni particolari stabiliscono l'importo massimo che può essere utilizzato per la concessione di sovvenzioni derivate nonché gli importi minimo e massimo per le singole sovvenzioni derivate. L'importo massimo di una sovvenzione derivata è limitato a 10 000 EUR per parte terza, mentre l'importo totale che può essere erogato a terzi sotto forma di sovvenzioni derivate è limitato a 100 000 EUR. La Descrizione dell'azione deve comprendere un elenco dei tipi di attività che possono essere ammissibili a beneficiare di sovvenzioni derivate e i criteri per la selezione dei beneficiari di tali sovvenzioni derivate.

Tuttavia, la maggior parte dell'azione è a carico del beneficiario e dei suoi partner eventuali.

Il beneficiario è l'unico responsabile dell'attuazione dell'azione nei confronti dell'amministrazione sovvenzionatrice. Egli garantisce che le condizioni applicabili nei suoi confronti ai sensi degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16 e 17 siano applicate anche ai suoi partner, e che quelle applicabili ai sensi degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 16 siano applicate a tutti i suoi contraenti. Se del caso, il beneficiario inserisce disposizioni in tal senso nei contratti di appalto che stipula con tali partner e contraenti.

- 1.4. Il beneficiario e l'amministrazione sovvenzionatrice sono le uniche parti della presente convenzione. Se la Commissione europea non è l'amministrazione sovvenzionatrice, essa non è parte della presente convenzione, che le conferisce soltanto i diritti e gli obblighi in essa esplicitamente menzionati.

- 1.5. Tutti i dati personali che figurano nella convenzione saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. I dati sono trattati unicamente ai fini dell'esecuzione, della gestione e del controllo della convenzione, da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice, fatta salva l'eventuale trasmissione agli organismi incaricati delle attività di controllo e degli accertamenti a norma del diritto dell'Unione. Il beneficiario ha il diritto di accedere ai propri dati personali e di rettificarli. Per ogni eventuale domanda relativa al trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può rivolgersi all'amministrazione sovvenzionatrice. Il beneficiario ha il diritto di ricorrere in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati.

Ove la convenzione richieda il trattamento di dati personali, il beneficiario può agire solo con la supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare in riferimento alle finalità del trattamento, alle categorie di dati che possono essere trattati, ai destinatari dei dati e agli strumenti a disposizione degli interessati per esercitare i loro diritti.

Tali dati saranno considerati riservati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Il beneficiario limita l'accesso ai dati al personale strettamente necessario per l'esecuzione, la gestione e il controllo della convenzione.

Il beneficiario si impegna ad adottare idonee misure tecniche e organizzative di sicurezza considerati i rischi intrinseci al trattamento e la natura dei dati personali in questione, al fine di:

- a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali, ed in particolare:
 - aa) qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
 - ab) qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
 - ac) evitare che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di trattamento dei dati avvalendosi d'infrastrutture destinate alla trasmissione dei dati;
- b) assicurare che le persone autorizzate ad utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere solo ai dati personali cui si riferisce il loro diritto di accesso;
- c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, in quale momento e a chi;
- d) assicurare che per i trattamenti di dati personali effettuati per conto di terzi possano valere solo le modalità prescritte dall'istituzione o dall'organismo contraente;
- e) assicurare che nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
- f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze connesse alla protezione dei dati.

ARTICOLO 2 – OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI E RELAZIONI FINANZIARIE E ILLUSTRATIVE

- 2.1. Il beneficiario deve fornire all'amministrazione sovvenzionatrice tutte le informazioni richieste in merito all'attuazione dell'azione. A tal fine è tenuto a redigere relazioni intermedie e una relazione finale. Tali relazioni constano di una parte illustrativa e di una parte finanziaria e sono conformi al modello di cui all'allegato VI. Esse si riferiscono all'azione nella sua interezza, a prescindere da quale parte sia finanziata dall'amministrazione sovvenzionatrice. Ogni relazione fornisce un resoconto completo di tutti gli aspetti dell'attuazione dell'azione per il periodo interessato. Qualora, in conformità con la clausola 15.6, non sia richiesta una relazione sulla verifica delle spese, il beneficiario fornisce in allegato alla relazione un elenco dettagliato di ogni voce di spesa sostenuta nel periodo trattato dalla relazione, indicando per ciascuna il titolo, l'importo, la linea pertinente nel bilancio dell'azione e il riferimento del documento giustificativo. Alla relazione finale sono inoltre allegate le prove dei trasferimenti di proprietà di cui alla clausola 7.3.
- 2.2. In qualsiasi momento l'amministrazione sovvenzionatrice può richiedere informazioni supplementari, che devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla richiesta.
- 2.3. Le relazioni sono redatte nella lingua della convenzione. Esse vengono trasmesse all'amministrazione sovvenzionatrice con la frequenza indicata di seguito:
- se i pagamenti sono effettuati in conformità con l'opzione 1 o con l'opzione 3 della clausola 15.1: si deve trasmettere un'unica relazione finale al più tardi tre mesi dopo il periodo di attuazione definito nell'articolo 2 delle Condizioni particolari;
 - se i pagamenti sono effettuati in conformità con l'opzione 2 della clausola 15.1:
 - ogni richiesta di pagamento dev'essere corredata di una relazione intermedia;
 - la relazione finale è trasmessa al più tardi tre mesi dopo il periodo di attuazione definito nell'articolo 2 delle Condizioni particolari.

Il termine ultimo per la presentazione della relazione finale è prorogato a sei mesi se il beneficiario non ha la propria sede centrale nello Stato in cui è attuata l'azione.

- 2.4. Ogni ulteriore obbligo in materia di relazioni è specificato nelle Condizioni particolari.
- 2.5. Se il beneficiario non trasmette una relazione finale all'amministrazione sovvenzionatrice entro il termine ultimo stabilito alla clausola 2.3 e non è in grado di fornire una spiegazione scritta accettabile e soddisfacente delle circostanze che gli impediscono di rispettare tale obbligo, l'amministrazione sovvenzionatrice può risolvere la convenzione a norma della clausola 12.2, lettera a), e recuperare gli importi già versati e non giustificati.

Inoltre, qualora i pagamenti siano effettuati secondo l'opzione 2 della clausola 15.1 e il beneficiario non presenti una relazione intermedia e una richiesta di pagamento entro il termine di ciascun periodo di dodici mesi successivo alla data di cui alla clausola 2.2 delle Condizioni particolari, il beneficiario deve comunicare all'amministrazione sovvenzionatrice i motivi che gli impediscono di ottemperare a tale obbligo e fornire un riepilogo sull'andamento dell'azione. Se il beneficiario viene meno a tale obbligo, l'amministrazione sovvenzionatrice può risolvere la convenzione in conformità con la clausola 12.2, lettera a), e recuperare gli importi già versati e non giustificati.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILITÀ

- 3.1. L'amministrazione sovvenzionatrice non può, in alcun caso e per nessun motivo, essere ritenuta responsabile di danni o lesioni al personale o alla proprietà del beneficiario nel corso dell'esecuzione dell'azione o in conseguenza della stessa. L'amministrazione sovvenzionatrice non può quindi accettare alcuna richiesta di indennizzo o maggiorazione dei pagamenti in relazione a tali danni o lesioni.
- 3.2. Il beneficiario è l'unico soggetto responsabile nei confronti di terzi, anche per lesioni o danni di qualsiasi tipo da questi subiti durante l'esecuzione dell'azione o in conseguenza della stessa. Il beneficiario tiene indenne l'amministrazione sovvenzionatrice da qualsivoglia responsabilità derivante da richieste risarcitorie o azioni giudiziarie presentate o promosse in seguito a una violazione di norme o regolamenti da parte del beneficiario, o dei dipendenti del beneficiario o di soggetti per i quali tali dipendenti sono responsabili, o in conseguenza della violazione di diritti di terzi.

ARTICOLO 4 - CONFLITTO D'INTERESSI

Il beneficiario s'impegna ad adottare ogni precauzione necessaria per evitare conflitti d'interesse e informa tempestivamente l'amministrazione sovvenzionatrice in merito a qualunque situazione che costituisca o che possa determinare conflitti di questo genere.

Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un qualsiasi soggetto di cui alla presente convenzione è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interessi economici o da ogni altra comunanza di interessi con un'altra persona.

ARTICOLO 5 - RISERVATEZZA

Fermo restando il disposto dell'articolo 16, l'amministrazione sovvenzionatrice e il beneficiario s'impegnano a tutelare la riservatezza di qualunque documento, informazione o altro materiale loro trasmesso in via riservata per almeno sette anni dopo il pagamento finale. Se la Commissione europea non è l'amministrazione sovvenzionatrice, essa ha comunque accesso a tutti i documenti trasmessi all'amministrazione sovvenzionatrice e rispetta il medesimo obbligo di riservatezza.

ARTICOLO 6 - VISIBILITÀ

- 6.1. A meno che la Commissione europea non concordi o stabilisca diversamente, il beneficiario deve adottare tutte le misure necessarie per pubblicizzare il fatto che l'Unione europea ha finanziato o cofinanziato l'azione. Tali misure devono essere conformi alle norme del Manuale sulla comunicazione e la visibilità per le azioni esterne dell'UE, redatto e pubblicato dalla Commissione europea e disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/documents/communication_and_visibility_manual_en.pdf. Il beneficiario sottopone all'approvazione della Commissione europea un piano di comunicazione e riferisce sulla sua attuazione in conformità con l'articolo 2.
- 6.2. In particolare, il beneficiario fa menzione dell'azione e del contributo finanziario dell'Unione europea nelle informazioni fornite ai destinatari finali dell'azione, nelle sue relazioni interne e annuali e in tutte le comunicazioni agli organi d'informazione. Ove opportuno, inserisce anche il logo dell'Unione europea.

- 6.3. Tutti gli avvisi o le pubblicazioni del beneficiario in merito all'azione, anche nell'ambito di conferenze o seminari, devono specificare che l'azione ha ricevuto il finanziamento dell'Unione europea. Tutte le pubblicazioni del beneficiario, in qualsivoglia formato e tramite qualsiasi mezzo di divulgazione, compreso Internet, devono recare la seguente dicitura: *“Il presente documento è stato realizzato con l'assistenza finanziaria dell'Unione europea. I contenuti del presente documento sono di esclusiva responsabilità di < nome del beneficiario > e non possono in nessun caso essere ritenuti espressione della posizione dell'Unione europea.”*
- 6.4. Il beneficiario autorizza l'amministrazione sovvenzionatrice e la Commissione europea (se questa non è l'amministrazione sovvenzionatrice) a pubblicare il suo nome e indirizzo, la cittadinanza, lo scopo della sovvenzione, la durata e il luogo, nonché l'importo massimo della sovvenzione e il tasso di finanziamento dei costi dell'azione, come stabilito all'articolo 3 delle Condizioni particolari. Una deroga alla pubblicazione di tali informazioni può essere concessa qualora sussista il rischio di arrecare danno al beneficiario o di pregiudicarne gli interessi commerciali.

ARTICOLO 7 - PROPRIETÀ/UTILIZZO DEI RISULTATI E DELLE ATTIVITÀ

- 7.1. La proprietà, la titolarità e i diritti di proprietà industriale e intellettuale in riferimento ai risultati dell'azione, alle relazioni e agli altri documenti pertinenti spettano al beneficiario.
- 7.2. In deroga alle disposizioni della clausola 7.1 e fatto salvo l'articolo 5, il beneficiario riconosce all'amministrazione sovvenzionatrice (e alla Commissione europea se questa non è l'amministrazione sovvenzionatrice) il diritto di utilizzare liberamente, e secondo le modalità da essa ritenute opportune, tutti i documenti scaturiti dall'azione, diversi dalle relazioni di cui all'articolo 2, in qualsiasi formato, sempre che ciò non violi diritti di proprietà industriale e intellettuale esistenti.
- 7.3. Qualora il beneficiario non abbia la propria sede centrale nello Stato in cui viene attuata l'azione e se non diversamente specificato nelle Condizioni particolari, le attrezzature, i veicoli e le forniture pagati dal bilancio dell'azione devono essere trasferiti agli eventuali partner locali del beneficiario e/o ai beneficiari finali dell'azione, al più tardi al momento della presentazione della relazione finale. Copie delle prove del trasferimento delle attrezzature e dei veicoli aventi un costo unitario di acquisto superiore a 5 000 EUR devono essere allegate alla relazione finale. In tutti gli altri casi tali prove sono conservate per scopi di verifica.

ARTICOLO 8 – VALUTAZIONE/MONITORAGGIO DELL'AZIONE

- 8.1. Se la Commissione europea svolge una valutazione intermedia o ex post o conduce una missione di monitoraggio, il beneficiario s'impegna a fornire alla Commissione e/o alle persone da essa autorizzate tutti i documenti o le informazioni utili nella valutazione o nella missione di monitoraggio, e concede loro il diritto d'accesso di cui alla clausola 16.2.
- 8.2. Se una parte (o la Commissione europea) svolge o commissiona una valutazione durante l'esecuzione dell'azione, deve fornire all'altra parte e alla Commissione europea (o alle parti) copia della relazione di valutazione.

ARTICOLO 9 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE

- 9.1. Qualsiasi modifica della convenzione, compresi i suoi allegati, deve essere definita per iscritto in un addendum. La presente convenzione può essere modificata solo durante il suo periodo di esecuzione.

Per ottenere una modifica, il beneficiario deve farne richiesta all'amministrazione sovvenzionatrice trenta giorni prima della data in cui la modifica dovrebbe entrare in vigore, a meno che non sussistano circostanze particolari, debitamente giustificate dal beneficiario e accettate dall'amministrazione sovvenzionatrice.

- 9.2. Tuttavia, se la modifica del bilancio o della descrizione dell'azione non incide sull'oggetto principale dell'azione e l'impatto finanziario è limitato a uno storno tra voci all'interno della stessa linea principale di bilancio, compresa la cancellazione o l'inserimento di una voce, oppure a uno storno tra linee principali di bilancio che implica una variazione pari o inferiore al 15% dell'importo originale (o dell'importo modificato tramite addendum) in relazione a ciascuna linea principale interessata dei costi ammissibili, il beneficiario può modificare il bilancio e darne tempestiva comunicazione scritta all'amministrazione sovvenzionatrice. Questo metodo non può essere utilizzato per modificare linee di bilancio riferite alle spese amministrative o alla riserva per imprevisti.

Le eventuali variazioni di indirizzo, di coordinate bancarie o di revisore contabile possono essere semplicemente comunicate, per quanto ciò non impedisca all'amministrazione sovvenzionatrice di opporsi alla scelta fatta dal beneficiario riguardo al conto bancario o al revisore.

L'amministrazione sovvenzionatrice si riserva il diritto di richiedere che il revisore di cui alla clausola 5.2 delle Condizioni particolari sia sostituito, qualora considerazioni di cui non era a conoscenza al momento della firma della convenzione mettano in dubbio l'indipendenza o gli standard professionali di tale revisore.

- 9.3. Un addendum non può avere per oggetto o per effetto quello di apportare alla convenzione modifiche che potrebbero rimettere in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti. La sovvenzione massima di cui alla clausola 3.2 delle Condizioni particolari non può essere incrementata.

ARTICOLO 10 - CESSIONE

La convenzione e i pagamenti ad essa relativi non possono essere ceduti in alcun modo a terzi senza la previa autorizzazione scritta dell'amministrazione sovvenzionatrice.

ARTICOLO 11 - PERIODO DI ATTUAZIONE DELL'AZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, FORZA MAGGIORE E DATA CONCLUSIVA

- 11.1. Il periodo di attuazione dell'azione è stabilito all'articolo 2 delle Condizioni particolari. Il beneficiario deve informare tempestivamente l'amministrazione sovvenzionatrice in merito a qualsiasi circostanza che possa intralciare o ritardare l'attuazione dell'azione. Il beneficiario può chiedere una proroga del periodo di attuazione dell'azione conformemente all'articolo 9. La richiesta deve essere corredata di tutti i giustificativi necessari per la sua valutazione.
- 11.2. Il beneficiario può sospendere l'attuazione dell'azione, interamente o in parte, se le circostanze (prevalentemente casi di forza maggiore) ne rendono troppo difficile o

pericolosa la prosecuzione. Il beneficiario deve informare senza indugio l'amministrazione sovvenzionatrice, fornendo tutte le informazioni dettagliate del caso. Ogni parte può risolvere la convenzione in conformità con la clausola 12.1. Se la convenzione non è risolta, il beneficiario si adopera per ridurre al minimo la durata della sospensione e riprende l'attuazione dell'azione non appena le circostanze lo consentono, dandone comunicazione all'amministrazione sovvenzionatrice.

- 11.3. L'amministrazione sovvenzionatrice può chiedere al beneficiario di sospendere l'attuazione dell'azione, interamente o in parte, se le circostanze (prevalentemente casi di forza maggiore) ne rendono troppo difficile o pericolosa la prosecuzione. Ogni parte può risolvere la convenzione in conformità con la clausola 12.1. Se la convenzione non è risolta, il beneficiario si adopera per ridurre al minimo la durata della sospensione e riprende l'attuazione dell'azione non appena le circostanze lo consentono, con la previa autorizzazione scritta dell'amministrazione sovvenzionatrice.
- 11.4. Il periodo di attuazione dell'azione è prorogato per un lasso di tempo equivalente alla durata della sospensione, fatta salva qualsiasi modifica della convenzione che possa rendersi necessaria per adeguare l'azione alle nuove condizioni di attuazione.
- 11.5. Per "forza maggiore" si intende qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisce a una delle parti di ottemperare a uno dei propri obblighi contrattuali, non è imputabile a errore o negligenza dell'una o dell'altra parte (né dei relativi subappaltatori, agenti o dipendenti) e a cui non si è potuto ovviare nonostante ogni diligenza impiegata. I difetti o ritardi di messa a disposizione di attrezzature o materiali, le vertenze di lavoro, gli scioperi o le difficoltà finanziarie non possono essere invocati come caso di forza maggiore. Nessuna delle parti è considerata inadempiente ai suoi obblighi in forza della presente convenzione se ne è impedita da un caso di forza maggiore. Fatto salvo il disposto delle clausole 12.2 e 12.4, la parte che deve far fronte a un caso di forza maggiore avverte senza indugio l'altra parte, precisando la natura, la durata presunta e gli effetti prevedibili del problema, e prende qualsiasi provvedimento atto a ridurre al minimo gli eventuali danni.
- 11.6. Gli obblighi di pagamento dell'Unione europea a titolo della presente convenzione terminano 18 mesi dopo il periodo di attuazione di cui all'articolo 2 delle Condizioni particolari, sempre che la convenzione non sia risolta ai sensi dell'articolo 12.

L'amministrazione sovvenzionatrice informa il beneficiario di qualsiasi differimento della data di conclusione degli obblighi.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

- 12.1. Qualora una parte ritenga che l'esecuzione della convenzione non possa più avvenire in maniera efficace o adeguata, si consulta con l'altra parte. In assenza di un accordo risolutivo, ciascuna delle parti può risolvere la presente convenzione con un preavviso scritto di due mesi, senza essere tenuta per questo a versare alcun indennizzo.
- 12.2. L'amministrazione sovvenzionatrice può risolvere la convenzione, senza preavviso e senza pagare alcun indennizzo:
- a) allorché il beneficiario non adempia agli obblighi che gli incombono, senza darne giustificazione, e continui a essere inadempiente, anche dopo essere stato sollecitato a conformarsi a tali obblighi tramite richiesta scritta, oppure non fornisca una spiegazione soddisfacente entro 30 giorni dall'invio della richiesta;
 - b) allorché il beneficiario sia in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione

analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, o quando a suo carico sia in corso un procedimento di tale genere;

- c) allorché l'amministrazione sovvenzionatrice abbia le prove che il beneficiario o qualsiasi persona giuridica o fisica correlata si sia resa responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali; ciò vale anche per i partner e gli agenti del beneficiario;
- d) allorché l'amministrazione sovvenzionatrice abbia le prove che il beneficiario o qualsiasi persona giuridica o fisica correlata si sia resa responsabile di frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea; ciò vale anche per i partner e gli agenti del beneficiario;
- e) allorché il beneficiario cambi personalità giuridica, a meno che non sia redatto un addendum che registri tale circostanza;
- f) allorché il beneficiario non rispetti più le disposizioni degli articoli 4, 10 e 16;
- g) allorché il beneficiario fornisca dichiarazioni false o incomplete per ottenere la sovvenzione prevista dalla convenzione o trasmetta relazioni che non rispecchiano la realtà;
- h) allorché il beneficiario non abbia adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito;
- i) allorché l'amministrazione sovvenzionatrice abbia le prove che il beneficiario o qualsiasi persona giuridica o fisica correlata si sia resa responsabile di errori sostanziali, irregolarità o frode nella procedura di attribuzione o nell'esecuzione della sovvenzione; ciò vale anche per i partner e gli agenti del beneficiario.

Nei casi di cui alle precedenti lettere c), d) e i), per persona fisica correlata si intende qualsiasi persona fisica avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo in relazione al beneficiario. Per persona giuridica correlata si intende in particolare qualsiasi persona giuridica che soddisfa i criteri di cui all'articolo 1 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983.

- 12.3. Il beneficiario che abbia dichiarato il falso, sia incorso in errori sostanziali o abbia commesso irregolarità e frodi, oppure una grave inadempienza degli obblighi contrattuali, può essere escluso da tutte le sovvenzioni finanziate dall'amministrazione sovvenzionatrice per un massimo di cinque anni dalla data in cui viene accertato l'illecito, confermato dopo un procedimento giudiziario effettuato in contraddittorio con il beneficiario. Tale periodo può essere portato a 10 anni in caso di recidiva nel corso del quinquennio successivo alla data suddetta.
- 12.4. In caso di risoluzione, il beneficiario ha diritto al versamento della sovvenzione soltanto per la parte eseguita dell'azione, esclusi i costi associati agli impegni correnti che sarebbero attuati successivamente alla risoluzione. A questo scopo, il beneficiario presenta una richiesta di pagamento e una relazione finale in conformità con l'articolo 2.
- 12.5. Tuttavia, laddove la convenzione sia risolta dall'amministrazione sovvenzionatrice per il verificarsi delle fattispecie di cui alle lettere d), e) e g) della clausola 12.2, tale amministrazione può richiedere il rimborso totale o parziale delle somme già versate a titolo della sovvenzione, proporzionalmente alla gravità delle inadempienze in questione e dopo aver permesso al beneficiario di presentare le proprie osservazioni.

- 12.6. Prima o invece di risolvere la convenzione secondo quanto stabilito dal presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può sospendere i pagamenti in via precauzionale, senza darne preavviso.
- 12.7. La presente convenzione è automaticamente risolta se da essa non è scaturito alcun pagamento da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice nel triennio successivo alla firma.

ARTICOLO 13 - DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 13.1. La presente convenzione è disciplinata dal diritto dell'amministrazione sovvenzionatrice o, se l'amministrazione sovvenzionatrice è la Commissione europea, dal diritto dell'Unione europea, eventualmente integrato dal diritto belga.
- 13.2. Le parti si adoperano per comporre amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere tra loro durante l'attuazione della presente convenzione. A tal fine, esse comunicano per iscritto le loro posizioni e le soluzioni che ritengono praticabili, e si incontrano su richiesta di una delle parti. Le parti hanno 30 giorni di tempo per rispondere alle richieste di composizione amichevole. Trascorso tale periodo, o qualora il tentativo di giungere a una composizione amichevole non abbia prodotto effetti entro 120 giorni dalla prima richiesta, ciascuna parte può comunicare all'altra di ritenere fallita la procedura.
- 13.3. In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole, la controversia può essere sottoposta, di comune accordo tra le parti, alla procedura di conciliazione della Commissione europea, se questa non è l'amministrazione sovvenzionatrice. Qualora non si giunga a una composizione entro 120 giorni dall'avvio della procedura di conciliazione, ciascuna parte può comunicare all'altra di ritenere fallita la procedura.
- 13.4. In caso di fallimento delle suddette procedure, ciascuna parte ha la facoltà di sottoporre la controversia al foro competente dello Stato dell'amministrazione sovvenzionatrice, oppure al foro di Bruxelles qualora l'amministrazione sovvenzionatrice sia la Commissione europea.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 14 – COSTI AMMISSIBILI

- 14.1. Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che soddisfano tutti i seguenti criteri:
- a) sono sostenuti nel corso dell'attuazione dell'azione in conformità con l'articolo 2 delle Condizioni particolari, ad eccezione dei costi relativi alle relazioni finali, alla verifica delle spese e alla valutazione dell'azione, a prescindere dal momento in cui è avvenuto l'effettivo esborso da parte del beneficiario e/o dei suoi partner. Benché possano aver avviato le procedure per l'aggiudicazione di appalti di cui alla clausola 1.3, il beneficiario o i suoi partner non possono stipulare contratti prima dell'inizio del periodo di attuazione dell'azione, sempre che le disposizioni di cui all'allegato IV siano state rispettate;
 - b) sono indicati nel bilancio complessivo stimato dell'azione;
 - c) sono necessari ai fini dell'attuazione dell'azione;

- d) sono identificabili e verificabili, in particolare alla luce dei registri contabili del beneficiario e determinati in conformità con le norme contabili dello Stato in cui è stabilito il beneficiario, oltre che con le prassi abituali di contabilità analitica del beneficiario;
- e) sono ragionevoli, giustificati e conformi ai requisiti della sana gestione finanziaria, in particolare per ciò che concerne l'economia e l'efficienza.

14.2. Fatto salvo il rispetto dei summenzionati criteri nonché, se del caso, delle disposizioni dell'allegato IV, sono ammissibili i seguenti costi diretti del beneficiario e dei suoi partner:

- le spese per il personale impegnato nell'azione, corrispondenti alle retribuzioni lorde effettive, comprensive dei contributi previdenziali e degli oneri connessi; tali spese e retribuzioni non devono eccedere quelle normalmente a carico del beneficiario o dei suoi partner, a seconda dei casi, salvo ove siano giustificate come indispensabili per l'esecuzione dell'azione;
- le spese di viaggio e di soggiorno del personale e di altri partecipanti all'azione, purché non eccedano quelle normalmente a carico del beneficiario o dei suoi partner, a seconda dei casi. I rimborsi a tasso fisso delle indennità spese di soggiorno non devono essere superiori alle tariffe stabilite nell'allegato III, corrispondenti alle tabelle pubblicate dalla Commissione europea al momento della firma della presente convenzione;
- le spese per l'acquisto o il noleggio di attrezzature e forniture (nuove o usate), sostenute appositamente ai fini dell'esecuzione dell'azione, e le spese per i servizi, purché corrispondano alle tariffe di mercato;
- i costi dei materiali di consumo;
- i costi inerenti agli appalti che il beneficiario ha aggiudicato ai fini dell'azione, di cui alla clausola 1.3.
- i costi direttamente connessi ai requisiti della convenzione (divulgazione di informazioni, valutazione propria all'azione, revisioni contabili, traduzione, riproduzione, assicurazione ecc.), compresi i costi dei servizi finanziari (in particolare, spese bancarie per i bonifici e spese delle garanzie finanziarie);
- tasse e imposte, inclusa l'IVA, laddove il regolamento e/o l'accordo di finanziamento con il paese terzo nell'ambito dei quali è finanziata la convenzione non escludano la copertura di tasse e imposte e il beneficiario (o i suoi eventuali partner) possa dimostrare di non poterle recuperare. Fermo restando quanto sopra disposto, il beneficiario (o i suoi partner) non è tenuto a dimostrare di non poter recuperare tasse e imposte nei casi di cui alla clausola 14.7.

14.3. Nel bilancio dell'azione può essere inclusa una riserva per imprevisti non superiore al 5% dei costi diretti ammissibili. Tale riserva può essere utilizzata soltanto con la previa autorizzazione scritta dell'amministrazione sovvenzionatrice.

14.4. Una percentuale fissa del totale dei costi diretti ammissibili dell'azione, non superiore alla percentuale stabilita all'articolo 3 delle Condizioni particolari, può essere rimborsata come costi indiretti a copertura delle spese amministrative generali sostenute dal beneficiario per l'azione, salvo laddove il beneficiario abbia ricevuto una sovvenzione di funzionamento finanziata a titolo del bilancio dell'Unione europea. Il finanziamento a tasso fisso in relazione ai costi indiretti non richiede la presentazione di documenti contabili giustificativi.

I costi indiretti sono ammissibili purché non comprendano le spese attribuite a un'altra linea del bilancio della convenzione.

La presente clausola 14.4 non si applica nel caso di una sovvenzione di funzionamento.

- 14.5. I contributi in natura, che devono essere elencati separatamente nell'allegato III, non rappresentano spese effettive e quindi non costituiscono costi ammissibili. Salvo ove diversamente specificato nelle Condizioni particolari, i contributi in natura non possono essere considerati un cofinanziamento da parte del beneficiario. Indipendentemente da quanto precede, se la Descrizione dell'azione prevede contributi in natura, tali contributi devono essere forniti.
- 14.6. I seguenti costi non sono considerati ammissibili:
- i debiti e gli oneri per il servizio del debito;
 - gli accantonamenti per perdite o per potenziali passività future;
 - gli interessi passivi;
 - i costi dichiarati dal beneficiario e rientranti in un'altra azione o un altro programma di lavoro;
 - gli acquisti di terreni o fabbricati, salvo ove siano necessari per l'attuazione diretta dell'azione, nel qual caso la proprietà deve essere trasferita ai beneficiari finali e/o ai partner locali, al più tardi alla conclusione dell'azione;
 - le perdite su cambi;
 - crediti concessi a terzi, tranne se altrimenti specificato nelle Condizioni particolari.
- 14.7. Il beneficiario (o i suoi eventuali partner) non sono tenuti a dimostrare di non poter recuperare tasse e imposte nei seguenti casi:
- quando l'ammontare di tasse e imposte per singola fattura è inferiore a 200 EUR, entro un massimale complessivo di 2 500 EUR, corrispondente a non più del 5% del contributo dell'autorità sovvenzionatrice;
 - quando il beneficiario può dimostrare che l'iter necessario per il recupero delle imposte e tasse lo obbliga a sostenere costi in uno Stato in cui egli esegue le operazioni in oggetto in via occasionale e ai soli fini del progetto e che i costi di recupero (ad esempio oneri di registrazione nello Stato in questione o costi di nomina di un rappresentante fiscale, oneri di dichiarazione ecc.) superano chiaramente l'ammontare delle imposte e tasse dichiarato all'amministrazione sovvenzionatrice;
 - quando un paese è stato dichiarato in situazione di crisi o bisognoso di aiuti d'emergenza o di post-emergenza da parte della Commissione europea. Tale eccezione è limitata al periodo in cui tale dichiarazione resta valida. Il beneficiario deve esserne informato per iscritto;
 - quando l'azione concerne la tutela dei diritti fondamentali delle popolazioni, come previsto nelle Condizioni particolari.

Il beneficiario certifica che le tasse e imposte in questione non sono state o non saranno recuperate presso l'amministrazione fiscale locale e dimostra che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte al più tardi al momento della presentazione della relazione finale.

ARTICOLO 15 - PAGAMENTI E INTERESSI DI MORA

- 15.1. Le modalità di pagamento sono definite all'articolo 4 delle Condizioni particolari e corrispondono a una delle tre opzioni seguenti:

Opzione 1: Azioni con un periodo di attuazione non superiore a 12 mesi o per le quali il finanziamento erogato dall'amministrazione sovvenzionatrice non supera l'importo di 100 000 EUR

L'amministrazione sovvenzionatrice versa la sovvenzione al beneficiario con le seguenti modalità:

- prefinanziamento dell'80% dell'importo di cui alla clausola 3.2 delle Condizioni particolari, in conformità con le disposizioni della clausola 4.3 delle Condizioni particolari;
- saldo entro 45 giorni dalla data di approvazione, da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice, della relazione finale in conformità con la clausola 15.2, corredata di una richiesta di pagamento del saldo secondo il modello di cui all'allegato V.

Opzione 2: Azioni con un periodo di attuazione superiore a 12 mesi e nelle quali il finanziamento erogato dall'amministrazione sovvenzionatrice supera l'importo di 100 000 EUR

L'amministrazione sovvenzionatrice versa la sovvenzione al beneficiario con le seguenti modalità:

- una rata iniziale di prefinanziamento corrispondente all'80% della parte del bilancio stimato per i primi 12 mesi finanziata dall'amministrazione sovvenzionatrice applicando ai costi ammissibili la percentuale indicata alla clausola 3.2 delle Condizioni particolari, in conformità con le disposizioni dell'articolo 4 delle Condizioni particolari;
- ulteriori rate di prefinanziamento destinate alla normale copertura di quella parte del fabbisogno finanziario del beneficiario per ogni periodo di attuazione dell'azione della durata di dodici mesi finanziata dall'amministrazione sovvenzionatrice applicando ai costi ammissibili la percentuale indicata alla clausola 3.2 delle Condizioni particolari. Il pagamento viene effettuato entro 45 giorni dalla data di approvazione, da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice, di una relazione intermedia in conformità con la clausola 15.2, corredata di:
 - una richiesta di pagamento secondo il modello di cui all'allegato V;
 - un bilancio di previsione per il periodo di 12 mesi successivo (o per il rimanente periodo, se di durata inferiore),
 - una relazione sulla verifica delle spese, se richiesta ai sensi della clausola 15.6;
 - una garanzia finanziaria, se richiesta ai sensi della clausola 15.7;
- il saldo entro 45 giorni dalla data di approvazione, da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice, della relazione finale in conformità con la clausola 15.2, corredata di:
 - una richiesta di pagamento del saldo secondo il modello di cui all'allegato V;
 - una relazione sulla verifica delle spese ai sensi della clausola 15.6.

La concessione di un ulteriore prefinanziamento è ammessa soltanto se la parte della spesa effettivamente sostenuta che viene finanziata dall'amministrazione

sovvenzionatrice (applicando la percentuale stabilita nella clausola 3.2 delle Condizioni particolari) corrisponde almeno al 70% del precedente pagamento (e al 100% di tutti i pagamenti precedenti), come dimostrato dalla relativa relazione intermedia e, se del caso, da una relazione sulla verifica delle spese secondo quanto specificato nella clausola 15.6.

Laddove vengano presentate relazioni conformemente all'articolo 2, ma l'utilizzazione del prefinanziamento precedente sia inferiore al 70%, l'importo del nuovo prefinanziamento viene ridotto di un importo corrispondente alla differenza tra la soglia del 70% e l'importo del precedente prefinanziamento effettivamente utilizzato.

La somma totale del prefinanziamento a titolo della convenzione non può superare il 90% dell'importo di cui alla clausola 3.2 delle Condizioni particolari.

Opzione 3: Tutte le azioni

L'amministrazione sovvenzionatrice versa la sovvenzione al beneficiario in un'unica soluzione entro 45 giorni dalla data di approvazione, da parte dell'amministrazione medesima, della relazione finale in conformità con la clausola 15.2, corredata di:

- una richiesta di pagamento del saldo secondo il modello di cui all'allegato V;
- una relazione sulla verifica delle spese, se richiesta ai sensi della clausola 15.6.

- 15.2. Le relazioni si considerano approvate in assenza di una risposta scritta dell'amministrazione sovvenzionatrice entro 45 giorni dal ricevimento delle relazioni medesime, corredate dei documenti richiesti. L'approvazione delle relazioni non implica il riconoscimento della loro regolarità né dell'autenticità, della completezza e della correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in esse contenute.

L'amministrazione sovvenzionatrice può sospendere i termini per l'approvazione di una relazione, comunicando al beneficiario che la relazione non può essere approvata e che ritiene necessario condurre ulteriori verifiche. La sospensione ha effetto a partire dalla data d'invio della comunicazione da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice. In tal caso, l'amministrazione sovvenzionatrice ha la facoltà di richiedere chiarimenti, modifiche o ulteriori informazioni, che devono essere prodotti entro 30 giorni dalla richiesta. I termini tornano a decorrere a partire dalla data di ricevimento delle informazioni richieste.

Le relazioni devono essere presentate in conformità con l'articolo 2.

- 15.3. La scadenza del termine ultimo di pagamento di 45 giorni di cui alla clausola 15.1 è il giorno dell'addebito sul conto dell'amministrazione sovvenzionatrice. Fatta salva la clausola 12.6, l'amministrazione sovvenzionatrice può sospendere il termine di pagamento comunicando al beneficiario che la richiesta di pagamento non è ammissibile, in quanto l'importo in questione non è dovuto o non sono stati presentati idonei documenti giustificativi, oppure perché ritiene necessario svolgere ulteriori verifiche, ivi compresi controlli in loco, onde accertare l'ammissibilità della spesa. La sospensione ha effetto a partire dalla data d'invio della comunicazione da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice. Il termine di pagamento torna a decorrere a partire dalla data di registrazione di una richiesta di pagamento correttamente formulata.
- 15.4. Decorso il termine di cui sopra, il beneficiario – salvo che sia una pubblica amministrazione o un ente pubblico di uno Stato membro dell'Unione europea – entro due mesi dalla ricezione del pagamento tardivo può ricevere interessi di mora:

- al tasso di sconto applicato dalla banca centrale dello Stato dell'amministrazione sovvenzionatrice, se i pagamenti sono nella moneta di quello Stato,
- al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, se i pagamenti sono in euro,

il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Gli interessi si calcolano sul periodo che intercorre tra la scadenza del termine ultimo per il pagamento e la data di addebito sul conto dell'amministrazione sovvenzionatrice. In deroga a quanto sopra, se gli interessi calcolati conformemente alla presente disposizione sono pari o inferiori a 200 EUR, essi vengono versati al beneficiario solo dietro richiesta presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo. Tali interessi non sono considerati reddito ai fini della clausola 17.3.

- 15.5. Quando la procedura di attribuzione o l'esecuzione della convenzione sono inficiate da errori sostanziali, irregolarità o frodi imputabili al beneficiario, l'amministrazione sovvenzionatrice può rifiutare il pagamento o recuperare gli importi già versati, proporzionalmente alla gravità degli errori, delle irregolarità o delle frodi. L'amministrazione sovvenzionatrice può altresì sospendere i pagamenti nei casi in cui vi siano errori, irregolarità o casi di frode sospetti o manifesti commessi dal beneficiario nell'esecuzione di un'altra sovvenzione o di un altro contratto finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea o dal FES, i quali potrebbero influire sull'esecuzione della presente sovvenzione. La sospensione ha effetto a partire dalla data d'invio della comunicazione da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice.
- 15.6. Una relazione sulla verifica delle spese dell'azione, redatta da un revisore contabile autorizzato che soddisfi le condizioni specifiche indicate nel capitolato d'onori per la verifica delle spese, deve essere allegata a:
- ogni richiesta di pagamento a titolo di prefinanziamento per ciascun esercizio, nel caso di sovvenzioni d'importo pari o superiore a 750 000 EUR;
 - ogni relazione finale nel caso di sovvenzioni d'importo superiore a 100 000 EUR;
 - ogni richiesta di pagamento d'importo superiore a 100 000 EUR per l'esercizio, nel caso di sovvenzioni di funzionamento.

Il revisore contabile verifica se i costi dichiarati dal beneficiario rispondono a verità, sono stati accuratamente registrati e sono ammissibili a norma della convenzione, accerta le entrate dell'azione e produce una relazione sulla verifica delle spese secondo il modello di cui all'allegato VII.

Il beneficiario concede al revisore ogni diritto di accesso di cui alla clausola 16.2.

La relazione sulla verifica delle spese che accompagna una richiesta di pagamento del saldo copre tutte le spese non contemplate nelle precedenti relazioni sulla verifica delle spese.

Facendo riferimento alla relazione sulla verifica delle spese, l'amministrazione sovvenzionatrice determina il totale delle spese ammissibili che possono essere detratte dall'ammontare totale del prefinanziamento nell'ambito della convenzione (liquidazione).

Se il beneficiario è una pubblica amministrazione, un ente pubblico o un'organizzazione internazionale, l'amministrazione sovvenzionatrice può esentarlo dall'obbligo della verifica delle spese.

- 15.7. Qualora l'ammontare totale del prefinanziamento versato a titolo della convenzione sia superiore all'80% dell'importo della convenzione e superi i 60 000 EUR, il pagamento deve essere integralmente coperto da una garanzia finanziaria. Quando il beneficiario è un'organizzazione non governativa, la garanzia è richiesta se l'ammontare totale del prefinanziamento versato a titolo della convenzione supera l'importo di 1 milione di EUR o il 90% del contributo dell'amministrazione sovvenzionatrice. La garanzia finanziaria deve essere denominata in euro o nella moneta dell'amministrazione sovvenzionatrice, essere redatta secondo il modello di cui all'allegato VIII e, salvo ove diversamente stabilito dall'amministrazione sovvenzionatrice, deve essere fornita da un organismo bancario o finanziario riconosciuto con sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea. La garanzia rimane valida fino a quando viene liberata dall'amministrazione sovvenzionatrice, allorché l'importo totale del prefinanziamento a titolo della convenzione torna a scendere al di sotto di 1 milione di EUR o successivamente al pagamento del saldo.

La presente disposizione non si applica se il beneficiario è una pubblica amministrazione, un ente pubblico o un'organizzazione internazionale, salvo ove diversamente disposto nelle Condizioni particolari. I pagamenti dovuti dall'amministrazione sovvenzionatrice devono essere effettuati sul conto o sul sottoconto bancario specificato nella scheda di identificazione finanziaria di cui all'allegato V, che identifica i fondi versati dall'amministrazione sovvenzionatrice e permette di calcolare gli interessi maturati su tali fondi. I fondi versati su tale conto o sottoconto producono interessi o vantaggi equivalenti, conformemente alle norme dello Stato in cui tale conto o sottoconto è aperto. Se generati dal prefinanziamento, tali interessi o vantaggi vengono detratti dal pagamento del saldo o vengono recuperati dall'amministrazione sovvenzionatrice, come specificato alla clausola 15.9.

- 15.8. L'amministrazione sovvenzionatrice effettua i pagamenti nella moneta del suo Stato di appartenenza o in euro, in conformità con le Condizioni particolari. In quest'ultimo caso, la conversione in euro dei costi reali sostenuti in altre monete è effettuata al tasso risultante dalla media dei tassi pubblicati su InforEuro per i mesi oggetto della pertinente relazione, salvo ove diversamente stabilito nelle Condizioni particolari.

Nel caso di un'oscillazione eccezionale dei tassi di cambio, le parti si consultano tra loro nell'intento di riorganizzare l'azione in modo da ridurre l'impatto di tale oscillazione. All'occorrenza, l'amministrazione sovvenzionatrice può adottare ulteriori provvedimenti, come la risoluzione della convenzione.

- 15.9. Gli interessi o i benefici equivalenti maturati sul prefinanziamento versato dall'amministrazione sovvenzionatrice al beneficiario sono menzionati nelle relazioni intermedie e finale. Fatte salve le condizioni stabilite nell'atto di base, gli interessi maturati su un importo pari o inferiore a 250 000 EUR versato dall'amministrazione sovvenzionatrice a titolo di prefinanziamento non sono dovuti all'amministrazione medesima e possono essere utilizzati dal beneficiario a favore dell'azione. Gli interessi maturati su un importo superiore a 250 000 EUR versato dall'amministrazione sovvenzionatrice a titolo di prefinanziamento sono attribuiti all'azione e detratti dal pagamento del saldo degli importi dovuti al beneficiario, a meno che l'amministrazione sovvenzionatrice non chieda al beneficiario di rimborsare gli interessi generati dai prefinanziamenti prima del versamento del saldo.

Non sono dovuti all'amministrazione sovvenzionatrice gli interessi sui prefinanziamenti versati a Stati membri dell'Unione europea o nell'ambito degli aiuti di preadesione.

- 15.10. Fatte salve le condizioni stabilite nell'atto di base, nel caso di azioni relative alla gestione di crisi riconosciute come tali dall'amministrazione sovvenzionatrice, gli interessi maturati su prefinanziamenti pari o inferiori a 750 000 EUR non sono dovuti all'amministrazione sovvenzionatrice e possono essere utilizzati dal beneficiario a favore

dell'azione. Gli interessi maturati su prefinanziamenti superiori a 750 000 EUR sono dovuti all'amministrazione sovvenzionatrice.

- 15.11. Fatte salve le condizioni stabilite nell'atto di base, alla fine di ogni esercizio l'amministrazione sovvenzionatrice recupera, per ogni periodo di rendicontazione, gli interessi maturati sui prefinanziamenti superiori a 750 000 EUR.
- 15.12. Gli interessi non sono presi in considerazione in sede di calcolo dell'importo complessivo del prefinanziamento a titolo della convenzione, né sono considerati entrate ai fini dell'importo finale di cui all'articolo 17.
- 15.13. Tutti i riferimenti a giorni nel presente articolo 15 si intendono a giorni di calendario.

ARTICOLO 16 - CONTABILITÀ E VERIFICHE TECNICHE E FINANZIARIE

- 16.1. Il beneficiario tiene una contabilità accurata e regolare sull'attuazione dell'azione, utilizzando un adeguato sistema contabile e di registrazione in partita doppia. Tali sistemi possono costituire parte integrante del normale sistema del beneficiario oppure essere ad esso complementari. Il sistema viene gestito in conformità con le politiche e le norme contabili e di registrazione applicabili nello Stato interessato. I conti e le spese relativi all'azione devono essere facilmente identificabili e verificabili. Ciò può essere garantito utilizzando conti separati per l'azione in questione, oppure assicurandosi che le spese relative a tale azione siano facilmente identificabili e rintracciabili nei sistemi contabili e di registrazione del beneficiario. I conti devono specificare gli interessi maturati sui fondi versati dall'amministrazione sovvenzionatrice.

Il beneficiario assicura che la relazione finanziaria (intermedia e finale) di cui all'articolo 2 possa essere idoneamente e agevolmente riconciliata con il sistema contabile e di registrazione del beneficiario e con la contabilità sottostante e altra documentazione pertinente. A questo scopo, il beneficiario prepara e conserva le opportune riconciliazioni nonché i relativi prospetti, analisi e ripartizioni ai fini dell'ispezione e della verifica.

- 16.2. Il beneficiario acconsente a che la Commissione europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, la Corte dei conti europea e qualsiasi revisore contabile esterno autorizzato dall'amministrazione sovvenzionatrice a effettuare verifiche ai sensi della clausola 15.6 controllino, mediante verifiche di documenti e copia degli stessi o con controlli in loco, l'attuazione dell'azione e, se necessario, svolgano un audit completo sulla base dei giustificativi dei conti, dei documenti contabili e di qualsiasi altro documento pertinente al finanziamento dell'azione. Tali controlli possono aver luogo fino a 7 anni dopo il pagamento del saldo.

Il beneficiario acconsente altresì a che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e qualsiasi revisore contabile esterno autorizzato dall'amministrazione sovvenzionatrice a effettuare verifiche ai sensi della clausola 15.6 eseguano controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste nella normativa dell'UE ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea contro le frodi e altre irregolarità.

A tal fine, il beneficiario si impegna a fornire accesso adeguato al personale o agli agenti della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, della Corte dei conti europea nonché a qualsiasi revisore contabile esterno autorizzato dall'amministrazione sovvenzionatrice a effettuare verifiche ai sensi della clausola 15.6 presso i cantieri e i luoghi di attuazione dell'azione, nonché a consentire l'accesso ai propri sistemi informatici, a tutti i documenti e banche dati concernenti la gestione tecnica e finanziaria dell'azione e a prendere tutte le misure necessarie per agevolarne il lavoro. L'accesso accordato agli agenti della Commissione europea, dell'Ufficio europeo

per la lotta antifrode, della Corte dei conti europea e a qualsiasi revisore contabile esterno autorizzato dall'amministrazione sovvenzionatrice a effettuare verifiche ai sensi della clausola 15.6 avviene secondo i principi della riservatezza nei confronti di terzi, fatti salvi i vincoli di diritto pubblico a cui essi sono soggetti. I documenti devono essere facilmente accessibili e archiviati in maniera da agevolarne l'esame e il beneficiario è tenuto a informare l'amministrazione sovvenzionatrice della loro precisa ubicazione.

Il beneficiario garantisce che i diritti della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, della Corte dei conti europea e di qualsiasi revisore contabile esterno autorizzato dall'amministrazione sovvenzionatrice a effettuare verifiche ai sensi della clausola 15.6 di effettuare audit, verifiche e controlli siano parimenti applicabili ai partner, ai contraenti e ai beneficiari di sovvenzioni derivate del beneficiario, alle stesse condizioni e in base alle stesse norme di cui al presente articolo 16. Qualora un partner, un contraente o un beneficiario di sovvenzioni derivate sia un'organizzazione internazionale, si applicano gli accordi di verifica conclusi fra tale organizzazione e la Commissione europea.

16.3. Oltre alle relazioni menzionate nell'articolo 2, i documenti di cui alla clausola 16.2 comprendono:

- registrazioni contabili (informatizzate o manuali) provenienti dal sistema contabile del beneficiario, quali il libro mastro generale, i libri mastri ausiliari e i conti dei libri paga, i registri delle immobilizzazioni e altre informazioni contabili pertinenti;
- attestazioni delle procedure di aggiudicazione, quali documenti di gara, offerte presentate e relazioni di valutazione;
- attestazioni degli impegni assunti, quali contratti e buoni d'ordine;
- attestazioni della prestazione di servizi, quali relazioni approvate, fogli di presenza, biglietti di trasporto, attestazioni della partecipazione a seminari, conferenze e corsi di formazione (fra cui la relativa documentazione e il materiale ricevuto, certificati) ecc.;
- attestazioni del ricevimento di merci, quali bolle di consegna dei fornitori;
- attestazioni del completamento dei lavori, quali certificati di collaudo;
- attestazioni dell'acquisto, quali fatture e ricevute;
- attestazioni dell'avvenuto pagamento, quali estratti conto, avvisi di addebito, attestazione della liquidazione da parte del contraente;
- attestazioni del fatto che le imposte, tasse e/o l'IVA versate non possono effettivamente essere recuperate;
- per le spese relative a carburanti e lubrificanti, un elenco riepilogativo delle distanze percorse, del consumo medio dei veicoli usati, dei costi del carburante e dei costi di manutenzione;
- documenti relativi al personale e ai libri paga, quali contratti, fogli paga e fogli di presenza. Per il personale locale assunto con contratti a tempo determinato, i dettagli della retribuzione corrisposta, debitamente motivata del responsabile locale e suddivisa in retribuzione lorda, contributi previdenziali, assicurazione e retribuzione netta. Per il personale espatriato e/o dislocato in Europa (se l'azione è attuata in Europa), le analisi e le ripartizioni delle spese per mese di lavoro effettivo, valutate sulla base dei prezzi unitari per segmento verificabile di tempo di lavoro prestato e suddivise in retribuzione lorda, contributi previdenziali, assicurazione e retribuzione netta.

ARTICOLO 17 - IMPORTO FINALE DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE SOVVENZIONATRICE

- 17.1. L'importo totale che l'amministrazione sovvenzionatrice deve versare al beneficiario non può superare l'importo massimo della sovvenzione stabilito alla clausola 3.2 delle Condizioni particolari, né in termini di valore assoluto né come percentuale.
- 17.2. Qualora i costi totali dell'azione alla fine della medesima siano inferiori ai costi ammissibili totali stimati di cui alla clausola 3.1 delle Condizioni particolari, il contributo dell'amministrazione sovvenzionatrice è limitato all'importo ottenuto applicando la percentuale stabilita alla clausola 3.2 delle Condizioni particolari ai costi ammissibili totali dell'azione approvati dall'amministrazione sovvenzionatrice.
- 17.3. Il beneficiario accetta che la sovvenzione non possa in nessun caso determinare un profitto a suo favore e che debba essere limitata all'importo necessario per bilanciare le entrate e le uscite dell'azione. Il profitto si definisce come segue:
- nel caso della sovvenzione di un'azione, l'eccedenza delle entrate effettive rispetto ai costi effettivi dell'azione in questione, al momento in cui viene presentata la domanda di pagamento del saldo. Tuttavia, per le azioni miranti specificamente a rafforzare la capacità finanziaria del beneficiario, si considera profitto la distribuzione, ai membri dell'organismo beneficiario, dell'eccedenza del reddito derivato dalla sua attività che determini l'arricchimento personale dei membri medesimi;
 - nel caso di una sovvenzione di funzionamento, l'eccedenza nel bilancio di esercizio del beneficiario.

Tali disposizioni non si applicano alle borse di studio, di ricerca o di formazione professionale versate a persone fisiche né ai premi assegnati nell'ambito di procedure concorsuali.

- 17.4. Fatto salvo il diritto di risolvere la convenzione in conformità con la clausola 12.2, se l'azione non viene attuata o se la sua attuazione è insoddisfacente, parziale o tardiva, l'amministrazione sovvenzionatrice può ridurre, con una decisione opportunamente motivata, la sovvenzione inizialmente concessa proporzionalmente all'effettiva attuazione dell'azione secondo i termini della presente convenzione.

ARTICOLO 18 – RECUPERO

- 18.1. Il beneficiario s'impegna a rimborsare all'amministrazione sovvenzionatrice gli eventuali importi pagati in eccesso rispetto all'importo finale dovuto, entro 45 giorni dall'emissione della nota di addebito, dove per nota di addebito si intende la lettera con cui l'amministrazione sovvenzionatrice richiede al beneficiario l'importo dovuto.
- 18.2. Se il beneficiario non effettua il rimborso entro il termine ultimo fissato dall'amministrazione sovvenzionatrice, quest'ultima può maggiorare gli importi dovuti degli interessi:
- al tasso di sconto applicato dalla banca centrale dello Stato dell'amministrazione sovvenzionatrice, se i pagamenti sono nella moneta di quello Stato,
 - al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, se i pagamenti sono in euro,

il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Gli interessi di mora si calcolano sul periodo che intercorre tra la data del termine ultimo per il pagamento stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice e la data del pagamento effettivo. Eventuali pagamenti parziali sono imputati in primo luogo agli interessi di mora così stabiliti.

- 18.3. Gli importi da restituire all'amministrazione sovvenzionatrice possono essere compensati a fronte di qualsiasi importo dovuto al beneficiario. Ciò non pregiudica il diritto delle parti di concordare il pagamento a rate.
- 18.4. Le spese bancarie connesse al rimborso degli importi dovuti all'amministrazione sovvenzionatrice sono interamente a carico del beneficiario.
- 18.5. Ove necessario, l'Unione europea può, in qualità di donatore, surrogarsi all'amministrazione aggiudicatrice.
- 18.6. In caso di risoluzione della convenzione, qualunque ne sia il motivo, la garanzia costituita per il prefinanziamento può essere immediatamente escussa per rimborsare il saldo del prefinanziamento ancora dovuto dal beneficiario, senza che il garante possa differirne il pagamento né sollevare obiezioni per qualsiasi motivo.

* * *